



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 32/5 DEL 13.7.2005

Oggetto: **Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, art. 3, commi dal 24 al 41 della Legge del 28 dicembre 1995, n. 549. Aumento dell'importo del tributo relativo ai rifiuti urbani e assimilati. Adeguamento alla Legge 18 Aprile 2005 n° 62.**

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che l'art. 3 della Legge n. 549 del 28.12.1995, ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 1996 il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia.

Con la L.R. del 24.12.1998, n. 37, (art. 37, comma 3), così come integrata con la L.R. del 22.4.2002, n. 7, (art. 14), sono state recepite le norme contenute nei commi dal 24 al 41 dell'art. 3 della L. 549/95 ed è stata demandata, all'Assessore competente in materia di ambiente, l'adozione degli atti di indirizzo a termini dell'articolo 8 della L.R. del 13.11.1998, n. 31.

Si fa presente che la norma nazionale, nell'istituire il tributo, ha inteso favorire la minore produzione di rifiuti, penalizzando l'utilizzo della discarica, nell'intento di conferire alla citata modalità di "smaltimento" carattere meramente residuale, al fine di privilegiare il recupero di materie prime ed energia dai rifiuti.

Occorre far rilevare che ai termini della L. 549/95 l'entità del tributo deve essere determinata annualmente con legge regionale all'interno dei limiti minimi e massimi ivi fissati.

La L.R. n. 3 del 29.4.2003, (all'art. 20, comma 10), ha disposto che l'ammontare del tributo è determinato con deliberazione della Giunta Regionale da adottarsi entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello di riferimento.

Con la deliberazione della Giunta Regionale del 21.7.2003, n. 22/29 si è proceduto ad un primo aggiornamento degli importi del tributo dei diversi tipi di rifiuti, in quanto fino a tale data si è applicato il limite



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 32/5

DEL 13.7.2005

minimo fissato dalla normativa nazionale, vanificando l'intento del legislatore, che attraverso tale tributo intendeva e intende limitare il conferimento in discarica e conseguire livelli maggiori di recupero e riciclaggio delle materie prime ivi contenute.

Nel 2003 quindi si è proceduto anche all'aggiornamento dell'importo del tributo relativo ai rifiuti urbani, fissato, a far data dal 1.1.2004, in € 0,0155 al Kg (30£/Kg), al fine di scoraggiare il conferimento in discarica ed inoltre per diminuire il divario tariffario venutosi a creare tra gli impianti che operano il trattamento dei rifiuti ai fini del recupero e riutilizzo di materie ed energia e gli impianti di discarica controllata che invece smaltiscono i rifiuti tal quali.

Nell'ambito del Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da conferire in discarica, approvato con la deliberazione della Giunta Regionale n. 22/50 del 13.5.2004, è previsto che entro il 2005 la misura del tributo per il conferimento dei rifiuti urbani sia portato al massimo previsto dalla legge € 0,0258 (£50/Kg).

Nello stesso Programma inoltre viene previsto che, oltre ai rifiuti urbani tal quali, anche alla frazione organica non stabilizzata, che viene conferita in discarica, si applichi la misura intera del tributo.

Il Programma, in conformità con la legislazione vigente, prevede altresì la possibilità di applicare uno sgravio tributario pari al 20% per gli scarti derivanti da selezione automatica, riciclaggio e compostaggio.

Peraltro si ritiene oggi che "il secco residuo non riciclabile" proveniente direttamente dalle raccolte secco-umido dei rifiuti urbani, purché con un contenuto di organico non superiore al 10% sia equiparabile, al fine del pagamento del tributo, al sovrappiù e scarto derivante dall'impianto di selezione automatica.

L'Assessore fa presente inoltre che occorre adeguare gli importi del tributo relativo ai rifiuti derivanti dal settore minerario, estrattivo, edilizio e metallurgico, in quanto queste tipologie specifiche di rifiuti, che godevano nella norma originaria di un regime avvantaggiato, sono state ricondotte con la recente legge 18 aprile 2005, n° 62, art. 26, ai valori del tributo fissati per i rifiuti pericolosi e non pericolosi.

In relazione alla specificità del comparto industriale della Regione Sardegna che determina la produzione di ingenti quantitativi di rifiuti da conferire in discarica soprattutto nel settore minerario e metallurgico, si ritiene per questa annualità di proporre per i rifiuti conferiti in discarica del settore minerario, estrattivo, edilizio e metallurgico la misura minima prevista dalla recente norma sopra richiamata, che comporta comunque, rispetto alle annualità precedenti, un significativo incremento del tributo.

Si ritiene inoltre opportuno ridurre al minimo di legge il tributo sui rifiuti inerti da demolizione in modo tale da incentivare il conferimento negli impianti autorizzati e prevenire l'abbandono in discariche abusive.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 32/5

DEL 13.7.2005

Nella revisione del Piano Regionale saranno a tal fine previste misure di promozione per l'installazione di impianti di trattamento e riutilizzo di tali inerti.

Pertanto, l'Assessore fa presente che si rende necessario per l'annualità 2006 l'adozione dei seguenti importi con i quali si confermano gli aumenti già effettuati con deliberazione n° 12/29 del 21.07.2003 per tutte le tipologie di rifiuti, si procede ad un ulteriore aumento per i rifiuti urbani e assimilati fino alla misura massima consentita e si recepiscono le altre indicazioni sopra evidenziate:

| | Tipo di rifiuto | €/Kg | £/Kg |
|---|--|---------------------|-------------|
| a | rifiuti urbani e assimilati tal quali e frazione organica non stabilizzata | 0,0258 | 50 |
| b | scarti derivanti da selezione automatica, riciclaggio e compostaggio compresa la frazione di secco non riciclabile da raccolta differenziata con frazione organica inferiore al 10%. | 20% di a), c) | |
| c | rifiuti speciali non pericolosi | 0,0077 | 15 |
| d | rifiuti speciali pericolosi | 0,0103 | 20 |
| e | Rifiuti i conferiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia | 20% di a),c), d) | |
| f | Rifiuti inerti da demolizione | 0,0010 | 2 |
| g | Rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi del settore minerario estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico | 0,00517 | 10 |
| h | Fanghi palabili non pericolosi | 0,00155 | 3 |
| i | Fanghi palabili pericolosi | 0,0020 | 4 |

La Giunta Regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente, visto il parere favorevole di legittimità reso dal Direttore Generale dell'Assessorato e



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 32/5

DEL 13.7.2005

acquisito nel corso della seduta il parere di concerto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio,

DELIBERA

di approvare per il 2005 l'ammontare del tributo per il conferimento dei rifiuti in discarica come riportato in premessa.

Il Direttore Generale

Gianfranco Duranti

Il Presidente

Renato Soru